



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 3559

Seduta del 14/09/2020

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Claudia Maria Terzi

Oggetto

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE REGIONALI "IO VIAGGIO OVUNQUE IN LOMBARDIA - AGEVOLATA" (IVOLA) DISCIPLINATE DALLA D.G.R. 20 NOVEMBRE 2017, N. 7390 E SS.MM.II: DISPOSIZIONI APPLICATIVE DELL'ARTICOLO 215 DEL D.L. 34/2020, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 77/2020, RELATIVO AL RICONOSCIMENTO DEI RIMBORSI PER IL MANCATO UTILIZZO DEI TITOLI DI VIAGGIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL PERIODO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19; ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MERITO AL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO, NONCHÈ AL PROCEDIMENTO DI RIMBORSO ORDINARIO

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Aldo Colombo

Il Dirigente Silvia Maria Volpato

L'atto si compone di 30 pagine

di cui 24 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO l'articolo 215 del D.L. 34/2020, convertito con modifiche dalla L. 77/2020, che dispone il riconoscimento di un rimborso per il mancato utilizzo dei titoli di viaggio in conseguenza delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 marzo 2020, n. 13, dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2020, n.35, nonché dai relativi provvedimenti attuativi, prevedendo che le aziende di trasporto siano tenute a rilasciare un voucher o prorogare la validità degli abbonamenti;

DATO ATTO che i titolari delle agevolazioni "IVOL Agevolata (IVOLA)", che hanno validità annuale, non hanno potuto utilizzare tali titoli in conseguenza delle misure di contenimento sopra citate;

CONSIDERATO che:

- in data 3 agosto 2020 l'Assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile di Regione Lombardia ha convocato un tavolo di lavoro con i rappresentanti delle associazioni delle aziende di trasporto e delle Agenzie per il trasporto pubblico locale, per esaminare proposte e richieste da applicarsi alle richieste di rimborso sui titoli di viaggio validi sui servizi ferroviari regionali e di trasporto pubblico locale autometrofilo tranviari, in cui d'intesa con le associazioni di categoria delle aziende di trasporto (Anav, AssTra e Agens) e le Agenzie per il TPL, sono state individuate alcune disposizioni comuni;
- oltre ai rimborsi per i titoli ordinari, con la Comunicazione dell'Assessore alle Infrastrutture Trasporti e Mobilità sostenibile alla Giunta nella seduta del 5 agosto 2020 è stata espressa la volontà di procedere con specifici meccanismi di rimborso per i titoli "IVOL Agevolata (IVOLA)", per i quali sono state previste le seguenti indicazioni:
 - il rimborso è limitato alle agevolazioni di 2^a e 3^a fascia, in considerazione del valore della tariffa pagata dagli utenti di 1^o fascia;
 - la domanda corredata da autocertificazione deve essere presentata solo per i rimborsi di 3^a fascia, mentre per la 2^a fascia il rimborso verrà riconosciuto automaticamente all'atto del successivo rinnovo, scalando il valore di 1 o 2 mensilità (in funzione della validità di IVOLA nei mesi di marzo e/o aprile 2020) dalla tariffa prevista dalla d.g.r. n. 7390/2017 e ss.mm.ii.;
 - non sono previste differenti forme di rimborso nel caso il titolare di agevolazione non proceda al rinnovo per motivazioni personali o per



Regione Lombardia

LA GIUNTA

decadenza derivante dalla mancanza di uno o più requisiti previsti per il rinnovo del beneficio;

RITENUTO pertanto necessario disciplinare le modalità di rimborso dei titoli "IVOL Agevolata (IVOLA)", ed in particolare stabilire che:

- a. il rimborso è effettuato per le agevolazioni di 2^a e 3^a fascia;
- b. il rimborso è riconosciuto all'atto del primo rinnovo utile per il godimento del beneficio dello sconto, scalando il valore di 1 o 2 mensilità (in funzione della validità di IVOLA nei mesi di marzo e/o aprile 2020) dalla tariffa prevista dalla d.g.r. n.7390/2017 e ss.mm.ii.;
- c. il rimborso per le agevolazioni di 2^a fascia è riconosciuto d'ufficio all'atto del primo rinnovo utile per il godimento del beneficio dello sconto, anche agli utenti che hanno ricevuto il bollettino di rinnovo a prezzo intero (senza sconto) a partire da marzo 2020 e provvedono al relativo pagamento entro il 28 febbraio 2021;
- d. per i rimborsi di 3^a fascia è necessario presentare domanda corredata da autocertificazione, entro il 31 dicembre 2020, tramite il sito web di Regione Lombardia, e il bollettino scontato, come indicato al punto e., è inviato entro il termine massimo di 40 giorni dalla domanda, come stabilito dalla d.g.r. n. 7390/2017 e ss.mm.ii., oppure, nel caso l'utente stia usufruendo dell'agevolazione in corso di validità, all'atto del primo rinnovo utile per il godimento del beneficio dello sconto;
- e. il bollettino di rinnovo prestampato riporta il valore economico già scontato di 1 o 2 mensilità, corrispondente a € 73 o € 67 per le agevolazioni di 2^a fascia e pari a € 641 o € 583 per quelle di 3^a fascia;
- f. il bollettino scontato deve essere pagato entro il 31 maggio 2022;
- g. non sono inviati i bollettini di rinnovo scontati e non sono previste differenti forme di rimborso nel caso il titolare di agevolazione non proceda al rinnovo per motivazioni personali o per decadenza derivante dalla mancanza di uno o più requisiti previsti per il rinnovo del beneficio, rinuncia o decesso;

CONSIDERATO che gli oneri di cui alla presente delibera, la cui esatta quantificazione e riconoscimento sarà effettuata in sede di adozione del provvedimento di definizione della valorizzazione economica per l'anno 2020, sono ad oggi stimabili in € 250.000,00 nell'anno 2020, la cui copertura è garantita a valere sul cap. 8672 del Bilancio 2020, nonché dai trasferimenti statali di cui all'art. 200, c. 1 del D.L. 34/2020, il cui stanziamento nel bilancio regionale avverrà con



Regione Lombardia

LA GIUNTA

successivo provvedimento di variazione di bilancio;

PRESO ATTO inoltre che all'allegato C.6 *"Procedimento relativo al rimborso a favore degli utenti del valore versato per l'Agevolazione"* della d.g.r. 7390/2017, disciplina le modalità di rimborso ordinario e il procedimento di rimborso, senza specificare puntualmente le modalità di calcolo dello stesso;

RITENUTO conseguentemente di specificare le modalità di calcolo dell'importo del rimborso ordinario, aggiornando l'allegato C.6 *"Procedimento relativo al rimborso a favore degli utenti del valore versato per l'Agevolazione"* alla d.g.r. 7390/2017;

PRESO ATTO altresì che, in caso di sanzione amministrativa in applicazione dell'art.46, comma 2, della l.r. n. 6/2012, qualora il trasgressore non proceda al pagamento della sanzione, i tempi e le procedure richiesti dal concessionario per il recupero dei crediti in caso di esecuzione forzata possono eccedere quelli attualmente previsti, corrispondenti ad un anno dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione, dall'allegato C.8 *"Procedimento sanzionatorio in applicazione dell'art. 46, comma 2, della l.r. n. 6/2012"* alla d.g.r. 7390/2017, così come modificata dalla d.g.r. 1547/2019;

RITENUTO di conseguenza opportuno modificare il sopra citato allegato C.8 eliminando il riconoscimento dell'improcedibilità del procedimento sanzionatorio per i soggetti sanzionati in base all'art. 46, commi 2 e 3, della l.r. n. 6/2012 nei confronti dei quali le azioni cautelari e/o esecutive esperite dal concessionario per il recupero del credito entro un anno dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione, non abbiano condotto al recupero della somma dovuta, con l'obiettivo di concludere le azioni cautelari e/o esecutive;

RITENUTO infine opportuno dare mandato, in attuazione del principio di semplificazione, alla competente struttura della Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile alla definizione della modulistica necessaria per i procedimenti amministrativi disciplinati dalle d.g.r. n. 7390/2017 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore adempimento attuativo di mera esecuzione della presente deliberazione;

VALUTATE e fatte proprie le predette considerazioni;

ALL'UNANIMITÀ dei voti espressi nelle forme di legge;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERA

1. di stabilire, secondo quanto indicato nella Comunicazione dell'Assessore alle Infrastrutture Trasporti e Mobilità sostenibile alla Giunta nella seduta del 5 agosto 2020 le seguenti modalità di rimborso dei titoli di viaggio "lo Viaggio Ovunque In Lombardia – agevolata" (IVOLA), per il mancato utilizzo nei mesi di marzo e/o aprile 2020, per le motivazioni indicate in premessa:
 - a) il rimborso è effettuato per le agevolazioni di 2^a e 3^a fascia;
 - b) il rimborso è riconosciuto all'atto del primo rinnovo utile per il godimento del beneficio dello sconto, scalando il valore di 1 o 2 mensilità (in funzione della validità di IVOLA nei mesi di marzo e/o aprile 2020) dalla tariffa prevista dalla d.g.r. n. 7390/2017 e ss.mm.ii.;
 - c) il rimborso per le agevolazioni di 2^a fascia è riconosciuto d'ufficio all'atto del primo rinnovo utile per il godimento del beneficio dello sconto, anche agli utenti che hanno ricevuto il bollettino di rinnovo a prezzo intero (senza sconto) a partire da marzo 2020 e provvedono al relativo pagamento entro il 28 febbraio 2021;
 - d) per i rimborsi di 3^a fascia è necessario presentare domanda corredata da autocertificazione, entro il 31 dicembre 2020, tramite il sito web di Regione Lombardia, e il bollettino scontato, come indicato al punto e., è inviato entro il termine massimo di 40 giorni dalla domanda, come stabilito dalla d.g.r. n. 7390/2017 e ss.mm.ii., oppure, nel caso l'utente stia usufruendo dell'agevolazione in corso di validità, all'atto del primo rinnovo utile per il godimento del beneficio dello sconto;
 - e) il bollettino di rinnovo prestampato riporta il valore economico già scontato di 1 o 2 mensilità, corrispondente a € 73 o € 67 per le agevolazioni di 2^a fascia e pari a € 641 o € 583 per quelle di 3^a fascia;
 - f) il bollettino scontato deve essere pagato entro il 31 maggio 2022;
 - g) non sono inviati i bollettini di rinnovo scontati e non sono previste differenti forme di rimborso nel caso il titolare di agevolazione non proceda al rinnovo per motivazioni personali o per decadenza derivante dalla mancanza di uno o più requisiti previsti per il rinnovo del beneficio, rinuncia o decesso;
2. di approvare le modifiche all'allegato C.6) "*Procedimento relativo al rimborso a favore degli utenti del valore versato per l'Agevolazione*", con particolare riguardo alle modalità di calcolo del rimborso ordinario, e



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- all'allegato C.8) *“Procedimento sanzionatorio in applicazione dell'art.46, comma 2, della l.r.n.6/2012”* con particolare riguardo a quanto definito al paragrafo *“Improcedibilità”*, come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di approvare, per mere ragioni di semplificazione e comunicazione, l'intero allegato C) *“Agevolazione “lo Viaggio Ovunque In Lombardia – agevolata” - definizione dei procedimenti amministrativi per rilascio, rinnovo, furto e smarrimento, mancato recapito, espletamento dei controlli a campione, rimborso, valorizzazione economica, nonché dei procedimenti sanzionatori.”* In sostituzione dell'allegato C) della d.g.r. n. 7390/2017, e ss.mm.ii., contenente anche gli allegati C.6) e C.8) aggiornati con le modifiche di cui al presente atto, come riportato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, fermi restando gli effetti finora prodotti;
 4. di dare mandato, in attuazione del principio di semplificazione, alla competente struttura della Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile alla ridefinizione della modulistica necessaria per i procedimenti amministrativi disciplinati dalle d.g.r. n. 7390/2017 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore adempimento attuativo di mera esecuzione della presente deliberazione, nonché per ogni eventuale successiva modifica derivante da normative statali concernenti i medesimi adempimenti;
 5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet istituzionale di Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

ALLEGATO A)

**PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE della
D.G.R n.**

ALLEGATO C)

PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE della D.G.R n.° 7390/2017 e ss.mm.ii.:

AGEVOLAZIONE “IO VIAGGIO OVUNQUE IN LOMBARDIA – AGEVOLATA” - DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER RILASCIO, RINNOVO, FURTO E SMARRIMENTO, MANCATO RECAPITO, ESPLETAMENTO DEI CONTROLLI A CAMPIONE, RIMBORSO, VALORIZZAZIONE ECONOMICA, NONCHE’ DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI.

C.1.Procedimento per il rilascio di nuova agevolazione

1 Regione provvede a rendere disponibile la documentazione per la presentazione dell'istanza per l'agevolazione tariffaria, denominata "Kit Nuove Agevolazioni", almeno presso gli SpazioRegione, le sedi degli Uffici Territoriali Regionali e sul sito internet regionale;

2 Il cittadino ritira il "Kit Nuove Agevolazioni" presso la rete distributiva o, in alternativa, compila l'apposito *form* presente sul sito internet di Regione Lombardia;

3 Il cittadino compila la domanda, allega la documentazione richiesta per ottenere l'agevolazione e la invia a Regione, attenendosi alle modalità definite nella modulistica fornita all'utente;

4 Regione attraverso gli Uffici Territoriali Regionali, entro 25 giorni dalla data del ricevimento della domanda, provvede ad effettuare l'istruttoria della domanda presentata, registrando i dati del cittadino nell'apposito database, verificando il possesso dei requisiti e richiedendo eventuali chiarimenti o integrazioni della documentazione presentata;

a) In merito al requisito di reddito, laddove l'attestazione ISEE rilasciata al cittadino riporti omissioni o difformità, relative ai dati autodichiarati dal richiedente e rilevate dall'Agenzia dell'Entrate e dalla stessa INPS sulla base di appositi controlli automatici, in applicazione dell'art. 11 del DPCM n.159 del 5 dicembre 2013, Regione procede alla sospensione dei termini istruttori della domanda presentata per richiedere l'agevolazione effettuando i controlli previsti dal DPCM, mediante richiesta, al cittadino, della documentazione idonea ad attestare la completezza e la veridicità di quanto autodichiarato.

Il soggetto richiedente l'agevolazione tariffaria ed in possesso di una attestazione ISEE contenente annotazioni relative ad omissioni/difformità dei dati autodichiarati può alternativamente:

- presentare domanda (DSU) per il rilascio di una nuova attestazione ISEE, oppure
- confermare la stessa attestazione contenente annotazioni, fornendo a Regione idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione;

Decorso il termine di sospensione, in caso di mancata presentazione, da parte del cittadino, di nuova attestazione ISEE senza annotazioni la domanda sarà oggetto di diniego. Nel caso in cui il cittadino fornisca idonea documentazione che dimostra la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione, Regione procederà al rilascio dell'agevolazione sulla base dell'attestazione ISEE contenente le annotazioni.

- b) Regione provvede, comunque, ad effettuare successivi controlli, anche a campione, delle dichiarazioni dei cittadini non immediatamente verificabili in fase di istruttoria, ai sensi dell'art.15 della legge n.183/2011 e 71 del dpr n.445/2000.

In caso di controllo del requisito ISEE effettuato tramite procedure automatizzate, Regione, al fine dell'esito positivo dell'istruttoria della domanda presentata, ritiene conforme l'attestazione ISEE – di valore compreso secondo quanto disposto dall'allegato B.2.2. – presente alla data di protocollazione della domanda stessa.

5 Regione entro il termine massimo di 40 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte del cittadino, conclude il procedimento con una comunicazione di accettazione o di preavviso di diniego dell'agevolazione richiesta ai sensi dell'art.10 bis della l.n.241/90. Nel caso di esito positivo dell'istruttoria il cittadino riceve la comunicazione che include le modalità di pagamento dell'agevolazione presso le aziende di trasporto regionali e le istruzioni per l'utilizzo della stessa agevolazione;

6 Il cittadino provvede al pagamento dell'agevolazione secondo le modalità indicate nella stessa comunicazione; la ricevuta dell'avvenuto pagamento costituisce, accompagnata da un documento di riconoscimento valido, titolo di viaggio valido per viaggiare sin dal giorno del pagamento effettuato e fino alla consegna della tessera elettronica e per un periodo di tempo massimo di 45 giorni dal pagamento;

7 Regione, tramite apposito sistema informatico, trasmette l'elenco dei beneficiari dell'agevolazione alle aziende di trasporto che hanno ricevuto il pagamento per la stampa della tessera elettronica di riconoscimento;

8 Le aziende di trasporto, a seguito di quanto stabilito al precedente punto 7, provvedono, entro 45 giorni dal pagamento, a produrre e inviare al recapito indicato dall'utente, tramite servizio postale con raccomandata comprensiva dei servizi relativi all'avviso di giacenza e all'informazione sullo stato della consegna, una tessera elettronica di riconoscimento con l'indicazione dei dati anagrafici del beneficiario e con l'indicazione in chiaro della dicitura relativa al diritto all'accompagnatore. La validità della tessera è stabilita in 5 anni, a decorrere dal mese di validità dell'abbonamento già caricato sulla tessera elettronica inviata al recapito del cittadino;

9 Il cittadino, decorsi 45 giorni dalla data di avvenuto pagamento, deve obbligatoriamente viaggiare portando con sé la ricevuta di pagamento e la tessera elettronica, oltre ad un documento di riconoscimento valido, documenti da esibire tutti al personale di controllo a bordo dei mezzi di trasporto;

10 I dati relativi ai pagamenti effettuati sono trasmessi dalle aziende di trasporto, entro quindici giorni dal pagamento, a Regione Lombardia mediante i canali informatici predisposti da Regione; con lo stesso sistema le aziende di trasporto trasmettono a Regione anche le informazioni relative alla produzione della tessera elettronica;

11 Nei casi di agevolazione di 2° fascia, a seguito della registrazione del pagamento, Regione procederà ad un controllo, anche a campione, sul possesso, da parte dei cittadini nel giorno del pagamento, dell'attestazione ISEE in corso di validità e nei limiti di valore previsti da Regione;

12 A seguito delle verifiche emerse in fase di controllo di cui al precedente punto 11), Regione procede:

- con la richiesta di restituzione dell'agevolazione senza alcun rimborso in caso di possesso di un'attestazione ISEE valida, ma di valore superiore al limite stabilito dalla Giunta, o in caso di mancato possesso di un'attestazione ISEE valida;
- con l'avvio del procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 46 della l.r. 6/2012, qualora il cittadino non proceda nei termini stabiliti alla restituzione dell'agevolazione pagata e non spettante, per mancanza del requisito ISEE previsto, o a regolarizzare la sua situazione entro il termine stabilito da Regione Lombardia.

C.2. Procedimento per i casi di rinnovo annuale dell'agevolazione

a) Salvo quanto previsto alla lettera c), almeno 2 mesi prima della scadenza dell'abbonamento:

- Regione procede ad una preliminare interrogazione delle banche dati degli Enti certificatori, contenenti le informazioni dei beneficiari, relative allo stato di invalidità e al possesso di un valido requisito di reddito attraverso un'attestazione ISEE in corso di validità, per il controllo dell'effettivo mantenimento dei requisiti;
- laddove i controlli abbiano esito positivo, o nei casi in cui non sia possibile procedere ad un controllo preventivo se non successivamente al rilascio attraverso lo svolgimento di controlli a campione (ai sensi dell'art.71 del dpr n.445/2000, verificando i requisiti presso l'Ente che ha certificato la condizione in base alla quale il cittadino ha autocertificato il diritto per una certa tipologia di agevolazione tariffaria), Regione invia la comunicazione ai cittadini in merito alle modalità di rinnovo dell'agevolazione, denominato "Kit di rinnovo";
- nel caso il cittadino risultasse nella banca dati degli Enti Certificatori delle invalidità con requisiti che non danno diritto all'agevolazione, Regione non procede all'invio del kit di rinnovo e provvede conseguentemente alla cancellazione, dalla banca dati regionale delle agevolazioni tariffarie, del diritto al beneficio o con eventuale avvio del procedimento sanzionatorio, previa diffida, ai sensi dell'art.46 della l.r.n.6/2012;
- la procedura di rinnovo riportata ai punti precedenti risulta immediatamente operativa per quanto attiene al controllo del requisito ISEE mediante il collegamento già attivo con la banca dati INPS e, per i controlli sull'invalidità, non appena disponibili le banche dati degli Enti certificatori;

- ai soli soggetti che, in base ai controlli regionali effettuati prima di inviare il rinnovo, risultano senza un'attestazione ISEE in corso di validità, Regione invia una comunicazione che ricorda l'obbligo di verificare annualmente il mantenimento dei requisiti incluso l'aggiornamento dell'attestazione ISEE;
- nel caso in cui il valore dell'attestazione ISEE risulti superiore al limite stabilito, Regione non procede all'invio del kit di rinnovo con conseguente sospensione del diritto al beneficio come indicato nella banca dati regionale delle agevolazioni tariffarie;
- nel caso in cui l'attestazione ISEE riferita ad uno specifico beneficiario non risulti presente nella banca dati INPS o contenga omissioni/difformità, Regione provvede ad effettuare, almeno una volta nel corso dei 2 mesi successivi, un ulteriore controllo e ad inviare il kit di rinnovo solo nel caso in cui sia presente nel database ISEE un'attestazione in corso di validità e avente un valore pari o inferiore ai limiti stabiliti da Regione; in caso di presenza di omissioni o difformità si applica il procedimento di cui alla lettera a), del punto 4, dell'allegato C.1. Qualora entro 180 giorni dalla scadenza dell'abbonamento non risulti presente l'attestazione ISEE nella banca dati INPS, Regione non procede all'invio del kit di rinnovo con conseguente sospensione del diritto al beneficio come indicato nella banca dati regionale delle agevolazioni tariffarie;
- ai soggetti già titolari di agevolazione, per i quali:
 - o non risultano dalle banche dati disponibili informazioni sulla scadenza dello stato di invalidità,
 - o o che hanno l'invalidità scaduta al momento del controllo effettuato d'ufficio,
 - o o per i quali risultano variati i requisiti necessari per il mantenimento dell'agevolazione, Regione:

i. in caso di conferma dello stato di invalidità da parte delle banche dati disponibili a livello regionale, richiede la compilazione e la trasmissione di un'autocertificazione, completa di dati, relativa al possesso dei requisiti necessari;

ii. in caso di riscontro negativo dello stato di invalidità da parte delle banche dati disponibili a livello regionale, richiede la compilazione e la trasmissione di un'autocertificazione, completa di dati, relativa al possesso dei requisiti necessari ma, Regione, contestualmente blocca l'invio del kit di rinnovo sino all'avvenuto ricevimento e verifica regionale dei requisiti indicati nell'autocertificazione trasmessa;

in ogni caso, la mancata trasmissione dell'autocertificazione, impedisce ogni successivo invio del kit di rinnovo dell'agevolazione con conseguente sospensione del diritto al beneficio come indicato nella banca dati regionale delle agevolazioni tariffarie; la nuova autocertificazione, qualora riportasse alcune variazioni dei requisiti, comporta la cancellazione dal sistema informativo della precedente istanza e l'inserimento della nuova istanza presentata sulla base dell'avvenuta variazione dei requisiti;

- Regione non invia il modulo di autocertificazione ai soggetti che, a seguito dei controlli con esito positivo, o in base a quanto dichiarato in fase di richiesta o rinnovo dell'agevolazione, mantengono i requisiti e le condizioni previste dalle disposizioni regionali vigenti;

b) Regione provvede alla registrazione delle autocertificazioni, ed ai successivi controlli, effettuati anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni dei cittadini;

c) per gli abbonamenti in scadenza nei tre mesi successivi alla data annuale di scadenza dell'ISEE, i controlli relativi al requisito di reddito ISEE, prima dell'invio del rinnovo, sono effettuati successivamente alla mede-

sima data di scadenza dell'ISEE. Per le agevolazioni in scadenza nel periodo sopra riportato, nel mese precedente al medesimo periodo Regione comunica al cittadino che per ottenere il rinnovo dovrà procedere a rinnovare la propria attestazione ISEE a partire dal giorno successivo alla data di scadenza annuale; le procedure adottate in caso di ISEE valido, scaduto o contenente omissioni/difformità sono le stesse riportate alla lettera a).

d) A seguito del ricevimento della comunicazione per il rinnovo dell'agevolazione, il cittadino beneficiario può effettuare il pagamento con le modalità indicate da Regione nella comunicazione;

e) Il cittadino deve obbligatoriamente viaggiare portando con sé la ricevuta di pagamento e la tessera elettronica, oltre ad un documento di riconoscimento valido, da esibire, su richiesta, al personale di controllo a bordo dei mezzi di trasporto e, può attivare la tessera elettronica secondo modi e tempi indicati da Regione nelle comunicazioni inviategli;

f) Regione e le aziende di trasporto forniscono indicazioni all'utente sui punti in cui è possibile attivare la tessera elettronica; qualora la rete di attivazione garantita sia adeguatamente capillare, l'azienda di trasporto, previa comunicazione a Regione, potrà prevedere che l'accesso ai propri servizi, decorsi 15 giorni dal pagamento, sia consentito esclusivamente con la tessera elettronica attivata;

g) I dati relativi ai pagamenti effettuati, sono trasmessi a Regione Lombardia, dalle aziende di trasporto, entro quindici giorni dal pagamento mediante i canali informatici predisposti da Regione;

h) Nei casi di agevolazione di 2° fascia, a seguito della registrazione del pagamento, Regione procede ai sensi dei punti 11 e 12 dell'allegato C.1);

i) Laddove il pagamento di un rinnovo abbia validità che eccede la corrispondente validità della tessera elettronica di riconoscimento, le aziende di trasporto provvedono, entro 45 giorni dal pagamento, a produrre e

inviare al recapito indicato dall'utente, tramite servizio postale con raccomandata comprensiva dei servizi relativi all'avviso di giacenza e all'informazione sullo stato di consegna, una nuova tessera elettronica di riconoscimento con il layout previsto dall'allegato B5) e con validità di 5 anni e con caricato il pagamento effettuato. Fino alla consegna della nuova tessera, il cittadino può viaggiare con la ricevuta di pagamento, accompagnata da un documento di riconoscimento e dalla tessera scaduta.

Per le tessere emesse tra il 2015 e il 2018, la procedura sopra riportata vale per il primo pagamento successivo alla data di fine validità della tessera.

C.3. Procedimento per i casi di furto o smarrimento

1. In caso di furto o smarrimento della ricevuta di pagamento, il cittadino deve rivolgersi a Regione che rilascerà un nuovo kit per il pagamento della riemissione, con causale identificativa della fattispecie, al costo di 10 €;

2. In caso di furto, smarrimento o smagnetizzazione della sola tessera elettronica, il cittadino può recarsi presso uno dei punti di assistenza all'utenza messi a disposizione dalle aziende di trasporto, indicati nelle informative di Regione, esibire la ricevuta di pagamento valida per chiedere la riemissione della tessera, che riporterà l'indicazione relativa all'abbonamento precedentemente acquistato con la relativa scadenza; il costo di riemissione della tessera elettronica, avente validità per 5 anni, è pari a 3,5 €;

3. In caso di furto, o smarrimento della tessera elettronica e della ricevuta di pagamento, o nel caso in cui il cittadino fosse impossibilitato a recarsi presso uno dei punti di assistenza all'utenza messi a disposizione dalle aziende di trasporto, come indicato al precedente punto 2, il cittadino deve contattare Regione per la riemissione di un nuovo kit; in tal caso, la richiesta di riemissione della tessera, avente validità di 5 anni, è trasmessa da Regione alle aziende di trasporto, con una causale di "riemissione", così che la nuova tessera elettronica prodotta possa essere caricata con i

soli mesi residui dell'abbonamento; il costo di riemissione della tessera elettronica è pari a 10 € (già compresi nel costo di duplicato della ricevuta di pagamento nel caso di smarrimento di ricevuta e tessera). Il costo include le spese di spedizione della tessera elettronica da parte delle aziende di trasporto al recapito indicato dal cittadino.

C.4. Procedimento per i casi di mancato recapito

In caso di mancati recapiti, le tessere elettroniche sono consegnate dalle aziende di trasporto a Regione Lombardia entro 30 giorni dal ricevimento del mancato recapito da parte delle stesse aziende.

Regione provvederà a contattare l'utente per concordare la consegna della tessera o custodirla, in caso di impossibilità di contatto, per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di scadenza dell'ultimo versamento effettuato dal cittadino.

C.5 Procedimento amministrativo per l'espletamento dei controlli effettuati in attuazione dell'art.15 della l. 183/2011 e 71 del D.P.R. n.445/2000

Procedimento

1. Regione, qualora gli Enti certificanti non mettano a disposizione sistemi informatici atti ad eseguire controlli massivi, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, effettua controlli, anche a campione in attuazione dell'art.71 del D.P.R. n. 445/2000, in merito a:

- a) nuove agevolazioni rilasciate sulla base di un certificato d'invalidità scaduto prima della data di rilascio della stessa agevolazione;
- b) nuove agevolazioni rilasciate rispetto alle quali risulta una difformità tra quanto autocertificato dal beneficiario in merito allo stato di invalidità e quanto risultante nella banca dati interna di Regione Lombardia (NAR);
- c) agevolazioni in fase di rinnovo, rispetto alle quali risulta una difformità tra quanto autocertificato dal beneficiario in merito allo stato di invalidità e quanto risultante nella banca dati interna di Regione Lombardia (NAR);
- d) nuove agevolazioni rilasciate o in fase di rinnovo rispetto alle quali l'Ente Certificatore dello stato di invalidità non risulta ricompreso nel banca dati interna di Regione Lombardia (NAR);

chiedendo all'Amministrazione competente al rilascio della certificazione relativa al possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti per l'ottenimento dell'agevolazione, riscontro scritto - entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta - in ordine alla corrispondenza o meno dei requisiti previsti, come autocertificati dall'istante, con quanto risultante dai verbali o documenti in possesso della stessa Amministrazione certificante;

2. In caso l'Amministrazione competente non confermi quanto autocertificato dal cittadino, Regione, entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso,

procede alla sospensione del diritto al beneficio come indicato nella banca dati regionale delle agevolazioni tariffarie e all'avvio del procedimento sanzionatorio secondo quanto previsto dall'art.46 della l.r.n.6/2012, applicando le disposizioni di cui alla l.n.689/1981.

3. In tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei dati autocertificati e Regione riscontri una variazione dei requisiti autocertificati che non consentono il mantenimento dell'agevolazione in possesso del cittadino, procede alla sospensione del diritto al beneficio come indicato nella banca dati regionale delle agevolazioni tariffarie e alla comunicazione di decadenza del diritto al beneficio con conseguente diffida al cittadino beneficiario alla restituzione dell'agevolazione tariffaria, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione regionale, senza procedere all'eventuale rimborso per il periodo di mancato utilizzo dell'abbonamento. Eventuali documenti possono essere trasmessi a Regione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di restituzione dell'agevolazione. Regione custodisce le agevolazioni tariffarie restituite per almeno 12 mesi dalla data di scadenza dell'ultimo versamento effettuato dal cittadino.
4. In caso di mancata restituzione dell'agevolazione da parte del cittadino entro il termine stabilito, Regione avvia il procedimento sanzionatorio secondo quanto previsto dall'art.46 della l.r.n.6/2012, applicando le disposizioni di cui alla l.n.689/1981.
5. Per la categoria degli ipovedenti gravi, in caso l'Amministrazione certificante competente non confermi quanto autocertificato dal cittadino, a seguito dell'avvio del procedimento sanzionatorio, il cittadino può produrre documenti o scritti difensivi, in cui sia stabilito il requisito da lui autocertificato.
6. In caso di mancata risposta da parte del soggetto certificante, Regione ritiene valida l'agevolazione rilasciata sulla base dell'autocertificazione del cittadino.
7. Nel caso in cui il cittadino detenga un'agevolazione tariffaria e sia in possesso di un'attestazione ISEE contenente annotazioni di omissioni/difformità, ed a seguito di comunicazione da parte di Regione

Lombardia, non proceda alla presentazione della documentazione idonea ad attestare la completezza e la veridicità di quanto autodichiarato o all'aggiornamento di una nuova attestazione ISEE che non contenga le medesime annotazioni, Regione avvia il procedimento sanzionatorio previsto dall'art. 46, della l.r. n.6/2012.

Campione minimo per i controlli

Annualmente sono effettuati almeno 1.000 controlli riguardanti:

- a) tutte le agevolazioni rilasciate sulla base di un certificato d'invalidità scaduto prima della data di rilascio della stessa agevolazione;
- b) almeno 300 nuove agevolazioni rispetto alle quali risulterà una difformità tra quanto autocertificato dal beneficiario in merito allo stato di invalidità e quanto risultante nella banca dati interna di Regione Lombardia (NAR), scegliendo prioritariamente le categorie di riscontro del NAR che, sulla base dei controlli effettuati negli anni precedenti, hanno registrato un più alto dato di autocertificazioni non corrispondenti alle verifiche effettuate;
- c) per le agevolazioni in fase di rinnovo:
 - tutte le agevolazioni rispetto alle quali risulta sia una difformità tra quanto autocertificato dal beneficiario in merito allo stato di invalidità e quanto risultante nella banca dati interna di Regione Lombardia (NAR), sia un certificato di invalidità scaduto;
 - almeno 300 agevolazioni, con certificato di invalidità non in scadenza, rispetto alle quali risulterà una difformità tra quanto autocertificato dal beneficiario in merito allo stato di invalidità e quanto risultante nella banca dati interna di Regione Lombardia (NAR), scegliendo prioritariamente le categorie di riscontro del NAR che, sulla base dei controlli effettuati negli anni precedenti, hanno registrato un più alto dato di autocertificazioni non corrispondenti alle verifiche effettuate;
- d) tutte le agevolazioni (nuove o in fase di rinnovo) rispetto alle quali l'Ente Certificatore dello stato di invalidità non risulta ricompreso nel banca dati interna di Regione Lombardia (NAR).

Con decreto del Dirigente competente sono individuate le modalità operative per l'individuazione del campione e l'espletamento dei controlli annuali.

C.6 Procedimento relativo al rimborso a favore degli utenti del valore versato per l'Agevolazione

Il rimborso a favore degli utenti è effettuato nei casi di:

- rinuncia all'agevolazione;
- decesso del titolare;
- cambio della tipologia di agevolazione tariffaria per variazione dei requisiti previsti;
- pagamenti erronei.

Termini di validità del rimborso:

- il rimborso corrisponde al valore economico riferito al periodo di mancato godimento del beneficio, decorrente dalla data di richiesta di rimborso, da parte del cittadino e sino alla scadenza naturale del versamento effettuato, ad eccezione del caso in cui il beneficiario sia deceduto;
- per i beneficiari deceduti il rimborso è calcolato dalla data del decesso; l'atto risulta eseguibile solo a seguito di idonea comunicazione dell'avvenuto decesso, corredata della documentazione indicata nel modulo di cui al successivo punto 1., e presentata dagli eredi agli uffici regionali competenti della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità o presso una delle sedi degli Uffici Territoriali Regionali;
- il rimborso è riconosciuto da Regione e la quota rimborsata all'utente è scomputata dal calcolo della valorizzazione economica riconosciuta alle aziende di trasporto;
- il rimborso non può essere riconosciuto in caso di restituzione dell'agevolazione tariffaria per mancanza di uno o più dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti al momento del pagamento, mentre il rimborso è consentito in caso di sussistenza dei requisiti al momento del pagamento e di perdita di uno o più dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti avvenuta in un momento successivo al pagamento;
- l'importo del rimborso è pari alla quota relativa alle mensilità mancanti alla scadenza dal momento di effettuazione della richiesta di rimborso

/ decesso. Il mese in cui avviene la richiesta/decesso è calcolato se la stessa/o è avvenuta/o entro il giorno 15 del mese.

Per ogni mensilità è rimborsato 1/12 del valore dell'abbonamento annuale pagato;

- il rimborso si effettua solo per importi di valore superiore a 10 euro;

Procedimento di riconoscimento del rimborso:

1. l'utente chiede il rimborso attraverso la compilazione del modulo disponibile sul sito internet della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità e presso tutte le sedi degli Uffici Territoriali Regionali, corredato dalla documentazione ivi indicata in relazione al caso di specie; per tutte le tipologie di richiesta di rimborso deve essere allegata la ricevuta di pagamento in originale e la tessera elettronica;
2. l'utente invia la richiesta al Protocollo Generale Regionale o alla sede dell'Ufficio Territoriale Regionale di riferimento, oppure la trasmette online all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità;
3. gli uffici regionali competenti verificano entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di protocollazione, la presenza di tutta la documentazione necessaria e indicata al precedente punto 1;
4. il termine di 60 giorni di cui al punto 3., ai sensi della l.r. n. 1/2012, si interrompe in caso di richiesta all'utente di integrazioni per incompletezza o irregolarità della domanda; in tal caso Regione indica un termine per provvedere non inferiore a 10 giorni; i termini iniziano nuovamente a decorrere dall'avvenuta regolarizzazione o dal completamento della domanda;
5. al completamento dell'istruttoria, ed entro i successivi 30 giorni, sono predisposti gli atti amministrativi e contabili per dar corso al rimborso a favore del cittadino beneficiario con l'accredito della somma spettante o con il preavviso di diniego motivato della richiesta di rimborso.

C.7 Procedimento per la valorizzazione economica alle aziende di trasporto

La valorizzazione economica alle aziende di trasporto avviene con specifico atto della Regione sulla base della metodologia già adottata con precedenti atti da parte della Giunta Regionale.

Sulla base delle informazioni relative ai pagamenti effettuati dagli utenti e rendicontati dalle aziende di trasporto, Regione individua il numero delle agevolazioni valide per l'anno di riferimento e definisce la quota di valorizzazione economica, da riconoscere alle aziende di trasporto esercenti il servizio sul territorio lombardo e agli Enti competenti in quanto titolari di atti di affidamento.

Il calcolo terrà conto:

- di quanto direttamente introitato dalle aziende di trasporto da parte dei soggetti beneficiari,
- dei costi di stampa, spedizione delle tessere elettroniche e relative attività di assistenza alla clientela,
- di quanto rimborsato agli utenti aventi diritto.

Nei casi in cui, a seguito di verifiche da parte di Regione, sia riscontrato il mancato riconoscimento, da parte dell'azienda, a bordo dei mezzi dell'agevolazione oggetto di valorizzazione economica, si prevede di:

- non ammettere l'azienda inadempiente l'obbligo di servizio al riparto della valorizzazione economica, ove sia accertata la violazione prima dell'adozione degli atti di riparto;
- procedere al recupero in favore del bilancio regionale per le quote corrispondenti al periodo durante il quale si è protratta l'inosservanza dell'obbligo, oltre agli interessi legali maturati dalla data del pagamento a favore dell'azienda, ove sia accertata la violazione successivamente all'erogazione della valorizzazione economica;

- ammettere, nei casi in cui sia in corso l'istruttoria riguardante l'inosservanza dell'obbligo di servizio, l'azienda al riparto della valorizzazione economica sospendendone l'erogazione nelle more della conclusione dell'istruttoria.

C.8 Procedimento sanzionatorio in applicazione dell'art.46, comma 2, della l.r.n.6/2012

L'articolo 46 della l.r.n.6/2012 prevede che le violazioni amministrative previste a carico degli utenti dalla citata legge sono applicate secondo i criteri previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

In applicazione della legge statale n.689/1981, è stabilito che il pagamento entro il 60° giorno dall'avvenuta notifica del verbale di accertamento della sanzione è effettuato in misura ridotta (con valore pari a un terzo del massimo indicato nella norma regionale sopra citata).

Qualora il trasgressore non effettui il versamento entro il termine sopra indicato, avvalendosi della possibilità di pagare in misura ridotta, deve essere applicata una sanzione di valore compreso tra il minimo ed il massimo previsto dalla norma regionale (da 500 a 1.000 euro).

Qualora il trasgressore non proceda al pagamento della sanzione, Regione avvia il procedimento di esecuzione forzata, previo sollecito al pagamento, secondo le disposizioni regionali vigenti in merito alla riscossione coattiva.

In pendenza di un procedimento sanzionatorio, al soggetto interessato dal medesimo non può essere rilasciata da Regione una nuova agevolazione tariffaria.

Importo della sanzione

Le sanzioni comprese tra il valore minimo e massimo indicato all'art.46 comma 2 della l.r. n.6/2012, sono graduate applicando al trasgressore:

- a) la sanzione nel valore minimo di 500 euro qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni:
 - assenza di precedenti infrazioni amministrative attinenti alla stessa materia a suo carico;
 - lieve entità della violazione, corrispondente alla variazione dello stato di invalidità attestata dall'Ente Certificatore competente risalente a non oltre 24 mesi dalla data della relativa comunicazione da parte del medesimo Ente oppure al mancato possesso del requisito relativo

alla residenza nel territorio lombardo da non oltre 24 mesi dalla data di comunicazione da parte del Comune interessato;

b) oppure, qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni:

- assenza di precedenti infrazioni amministrative attinenti alla stessa materia a suo carico;
- assenza di un'attestazione ISEE valida o presenza di un'attestazione ISEE contenente omissioni o difformità o di valore superiore al limite stabilito da Regione Lombardia;

c) la sanzione nel valore di 750 euro qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni:

- assenza di precedenti infrazioni amministrative attinenti alla stessa materia a suo carico;
- variazione dello stato di invalidità attestata dall'Ente Certificatore competente risalente a più di 24 mesi dalla data della relativa comunicazione da parte del medesimo Ente oppure al mancato possesso del requisito relativo alla residenza nel territorio lombardo da più di 24 mesi dalla data di comunicazione da parte del Comune interessato;

d) la sanzione nel valore di 1.000 euro in caso di accertamento di precedenti infrazioni amministrative attinenti alla stessa materia a suo carico o in caso di contestuale mancanza di più di un requisito previsto per il rilascio e il rinnovo dell'agevolazione tariffaria, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti;

e) la sanzione nel valore minimo di 500 euro in ogni altra ipotesi di carenza dei requisiti diversa da quelle indicate alle precedenti lettere.

Rateizzazione della sanzione

Le condizioni al fine di valutare l'accoglimento o il rigetto delle istanze di rateizzazione delle sanzioni, in attuazione dell'art. 26 della legge 689/1981, sono definite come segue:

- l'istanza con la quale è richiesta la rateizzazione della sanzione deve contenere la dichiarazione sottoscritta attestante le condizioni economiche disagiate;
- il soggetto sanzionato deve essere in possesso di un'attestazione ISEE vali-

da, senza annotazioni, non superiore ad euro 16.500;

- l'istanza di rateazione deve essere presentata a Regione entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della notificazione della sanzione ed è sottoposta all'imposta di bollo, se dovuta in base alle normative vigenti;
- entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza è adottato il provvedimento di accoglimento o di rigetto, previo controllo del possesso dell'attestazione ISEE attraverso la banca dati dell'Ente Certificatore;
- alla dilazione di pagamento è applicato il tasso di interesse legale secondo le disposizioni vigenti al momento dell'accoglimento della domanda;
- l'omesso o il tardivo pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione, con conseguente obbligo di pagare il residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, e l'eventuale e successiva iscrizione a ruolo per l'importo residuo dovuto;
- la presentazione della richiesta di rateazione implica la rinuncia ad avvalersi della possibilità di ricorso al Giudice di Pace;
- in ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento della quota capitale residua;
- il numero massimo di rate mensili concedibili è definito secondo la seguente tabella, salvo eccezionali, gravi e comprovati motivi:

IMPORTO SANZIONE (EURO)	N RATE MASSIME CON ISEE FINO A 10.000 EURO	N RATE MASSIME CON ISEE OLTRE 10.000 EURO E FINO A 16.500 EURO
Fino a 500	18	10
Fino a 750	24	15
Fino a 1.000	30	20
Oltre 1.000	30	25

Improcedibilità

E' stabilita l'improcedibilità del procedimento sanzionatorio nei confronti dei soggetti sanzionati in base all'art. 46, commi 2 e 3, della l.r. n. 6/2012 nei confronti dei quali risulta comprovato – mediante specifica attestazione rilasciata dai comuni – il proprio stato di indigenza.